

All'attenzione di

Dott. Prefetto Pasquale Gioffrè

Commissariato del Governo per la Provincia autonoma di Trento

Dott. Questore Massimo D'Ambrosio

Questura di Trento

Dott. Aldo Celentano

Procuratore della Repubblica di Rovereto

Maggiore Massimo Di Lena

Comandante della Compagnia Carabinieri di Rovereto

Trasmissione via @pec

urp.quest.tn@pecps.poliziadistato.it

protocollo.comgovtn@pec.interno.it

procuratore.procura.rovereto@giustiziacer.it

ttn22912@pec.carabinieri.it

OGGETTO: Richiesta intervento urgente per sospensione dell'ordinanza 42 del 20.04.2018 del Comune di Rovereto

Il sottoscritto, Alex Marini, nato a Tione di Trento, il 21 dicembre 1977 e residente in Rovereto, recapito mobile ;

considerato l'art.54 del Decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, N. 670 e ss.mm., il quale prevede che restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari attinenti alla vigilanza e alla tutela sulle amministrazioni comunali allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;


considerato che in data 20 aprile 2018, tramite contro Ufficio Notifiche Esecuzione e Protesti presso il Tribunale di Rovereto, è stato notificato il Comune di Rovereto, con sede in Rovereto (Tn), Piazza Podestà 11, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Francesco Valduga un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per la declaratoria di illegittimità, previa istanza sospensiva, della deliberazione della Giunta Comunale di Rovereto n. 237 del 19.12.2017 a oggetto "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL MARCIAPIEDE LATO EST DI VIALE TRENTO CON PISTA CICLABILE: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - 2° LOTTO (CUP: E77H17001210004)" affissa all'Albo Pretorio del comune di Rovereto dal 20 al 30.12.2017 e non notificata ai ricorrenti; nonché di ogni altro atto successivo al precedente collegato e connesso o presupposto, ivi comprese le determinazioni dirigenziali, anche non conosciute;

considerato che il suddetto ricorso comprendeva Istanza di sospensione in ordine al *periculum in mora* e al *fumus boni iuris*; che il *fumus boni iuris* si desume dai motivi come riportati in fatto ed in diritto nel medesimo ricorso; che il "periculum in mora" deriva dalla concreta possibilità che la Giunta comunale proceda dando corso all'esecuzione dell'approvata deliberazione n. 237/2017 -si rammenta che è immediatamente esecutiva- mediante la stipula negozi giuridici consequenziali, rendendo così altre soluzioni progettuali non praticabili o comunque onerose per l'erario comunale; nonché in ragione degli argomenti in fatto e diritto esposti e dunque dell'illegittimità del provvedimento impugnato e della normativa presupposta che giustifica la concessione della sospensiva degli stessi; e che è stata

chiesta la sospensione cautelare degli atti impugnati e di quelli che, eventualmente, fossero formati successivamente, in quanto per loro natura idonei a cagionare, ictu oculi, un pregiudizio grave, irreparabile ed immediato;

il sottoscritto chiede di accertare i fatti descritti in premessa e di valutare se nei fatti, atti e comportamenti sopra riportati siano rinvenibili situazioni che mettono in pericolo l'ordine pubblico procedendo, in caso affermativo, alla sospensione dell'ordinanza n.42 del 20.04.2018 del Comune di Rovereto.

Cordialmente,

Alex Marini


In allegato:

- copia del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato il 20 aprile 2018